

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AD ORGANI E ORGANISMI DI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

Art. 1) OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente atto definisce, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, comma 2, lett. m), prima parte e dell'art. 50, c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad organi e organismi di Enti, Aziende e Istituzioni per i quali sia prevista, per Legge, disposizione statutaria, regolamentare o ad altro titolo, la presenza di rappresentanti dell'Ente.

I presenti indirizzi si applicano alle nomine ed alle designazioni che il Sindaco effettua all'inizio del mandato amministrativo ovvero in corso di mandato, ogni qual volta vengano a scadenza i singoli incarichi o cessino per qualsiasi causa (dimissioni, impedimento permanente...).

Gli stessi costituiscono principi generali a cui il Sindaco dovrà fare riferimento anche nei casi in cui la nomina non sia frutto di una designazione diretta ed esclusiva attribuita al Comune, in quanto quest'ultimo concorra alla nomina in base alla formazione di liste sottoposte al voto assembleare dell'Ente ovvero in quanto sia previsto che il rappresentante sia individuato in accordo con altri Enti pubblici (nomina congiunta).

Art. 2) REQUISITI GENERALI PER LA NOMINA

I rappresentanti del Comune devono:

- a. essere cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;
- b. possedere i requisiti del Codice Civile per l'incarico da ricoprire, se previsti;
- c. **possedere i requisiti indicati dallo Statuto, dall'Atto costitutivo o dai Patti Parasociali dell'Ente;**
- d. non trovarsi in alcuna delle cause di impedimento all'assunzione/al mantenimento dell'ufficio previste dalla Legge, **tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

1. l'inabilitazione, l'interdizione giudiziale, il fallimento, la condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (artt. 2382-2399 c.c.);
2. le cause di ineleggibilità previste per i Sindaci di Società di cui all'art. 2399 c.c.;
3. il rapporto di coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado con il Sindaco ex art. 64 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
4. la carica di consigliere/assessore comunale ex art. 78 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (e Segnalazione ANAC n. 7/2015);
5. la responsabilità, in quanto Amministratore o componente del Collegio dei Revisori di Ente locale, riconosciuta dalla Corte dei Conti per aver contribuito al dissesto finanziario dell'Ente di appartenenza secondo quanto indicato nell'art. 248 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
6. l'aver ricoperto la carica di Amministratore comunale nei tre anni precedenti alla nomina per la carica di Amministratore di Società Partecipate ex artt. 8 del DPR 168/2010 e 4 del D.L. 138/2011 conv. in L.148/2011;
7. le cause di incandidabilità previste per le elezioni amministrative ex art. 10 D.Lgs. 235/2012;
8. le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. per la carica di Amministratore;

9. l'aver ricoperto la carica di Amministratore di Ente a totale o parziale capitale pubblico che abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 734 della Legge 296/2006 (L. finanziaria 2007);
10. lo stato di quiescenza di soggetto già lavoratore privato o pubblico ex art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012 per cariche a titolo oneroso in organi di governo;
11. il rapporto di lavoro dipendente con il Comune ex art. 11, comma 8 D.Lgs. 175/2016 per la carica di amministratore di società a controllo pubblico;
12. le condizioni di inconferibilità /incompatibilità derivanti da disposizioni di Legge o di Regolamento tempo per tempo vigenti.

Art. 3) REQUISITI PROFESSIONALI

Fermo restando, laddove richiesta, l'iscrizione in registri o albi, i rappresentanti del Comune devono possedere qualità e competenze adeguate alle specifiche caratteristiche del ruolo da ricoprire, emergenti da titoli di studio conseguiti o da esperienze lavorative professionali o di responsabilità nel settore pubblico o in quello privato per almeno 5 anni o da incarichi accademici, pubblicazioni o da attività di impegno civile e sociale.

La competenza e la professionalità devono essere desumibili dal *curriculum vitae*.

Art. 4) ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

I rappresentanti del Comune non devono trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le mansioni o funzioni inerenti al ruolo da ricoprire, tenuto conto delle attività abitualmente svolte in ambito professionale e associativo.

Art. 5) PROCEDURA DI NOMINA

Il procedimento di nomina deve essere condotto nel rispetto dei principi generali che presiedono l'azione amministrativa ed in particolare, tra gli altri, dei principi di trasparenza e celerità atteso, da un lato, l'obiettivo di salvaguardare la legittima aspirazione dei cittadini in possesso dei requisiti ad accedere all'ufficio di nomina pubblica, dall'altro l'obiettivo di garantire la continuità amministrativa degli Enti presso i quali il Comune nomina o designa propri rappresentanti.

Il Sindaco provvede alla raccolta delle candidature per le nomine mediante avviso pubblico, da rendere noto attraverso la pubblicazione nella sezione dell'albo pretorio on line e nella *home page* del portale istituzionale, per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 10 giorni, anche tenuto conto dei termini previsti dall'art. 50, c. 9 del D.Lgs. 267/2000 per provvedere alle nomine.

Della pubblicazione deve essere data ampia diffusione mediante l'Ufficio stampa del Comune.

L'avviso pubblico deve indicare per ciascun Ente:

- a. la carica/l'incarico cui si riferisce la nomina o la designazione e gli estremi di legge o statuari alla base del potere di nomina;

- b. i requisiti di carattere generale e specifico e le cause generali e specifiche di impedimento all'assunzione dell'ufficio **di cui al precedente art. 2**;
- c. gli scopi statutari dell'Ente interessato;
- d. la gratuità o meno dell'incarico;
- e. la durata dell'incarico;
- f. le modalità, il termine a pena di inammissibilità e la documentazione richiesta per la presentazione della candidatura.

Nei casi di mancata presentazione di candidature o di candidature idonee è facoltà del Sindaco riaprire i termini del bando ovvero provvedere direttamente alla nomina, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 2,3,4,6.

Art. 6) PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURE

Le candidature devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione recante la firma dell'interessato:

- a. manifestazione di interesse all'accettazione della candidatura completa dei dati anagrafici;
- b. curriculum vitae aggiornato completo delle informazioni che consentano di vagliare in modo adeguato la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica;
- c. **dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46-47 del D.p.r. 445/2000 in ordine:**
 - all'insussistenza delle cause di impedimento all'assunzione dell'ufficio generiche e specifiche **di cui al precedente art. 2** e disponibilità a rimuovere, prima dell'accettazione della nomina, eventuali situazioni di incompatibilità che venissero a crearsi per effetto della stessa,
 - all'insussistenza delle condizioni di conflitto di interesse all'assunzione dell'ufficio **di cui al precedente art. 4,**
 - **agli elementi di valutazione di cui al successivo art. 7, penultimo periodo, comprendenti l'elenco completo delle condanne/dei procedimenti in corso, degli incarichi e delle cariche in corso di espletamento o svolti nei cinque anni precedenti** presso Enti pubblici e privati, con l'indicazione **della denominazione dell'Ente, della natura dell'incarico/della carica,** della durata;
- d. autorizzazione esplicita al trattamento dei dati giudiziari e personali forniti per quanto necessario al perfezionamento della procedura di nomina ed alla verifica periodica della permanenza delle condizioni per il mantenimento nell'ufficio;
- e. copia della carta d'identità;
- f. altri documenti eventualmente richiesti dal bando in relazione alla specifica nomina.

Al fine dell'acquisizione della sopraelencata documentazione, l'ufficio comunale competente dovrà predisporre apposita modulistica da allegare in formato editabile all'avviso pubblico.

Art. 7) ESAME DELLE CANDIDATURE E DECRETO DI NOMINA

Il Sindaco effettua le nomine sulla base della valutazione delle candidature presentate eventualmente integrando l'esame invitando a colloquio uno o più dei candidati.

Al fine di valutare le domande pervenute il Sindaco può avvalersi della collaborazione di una commissione interna consultiva formata da singoli Assessori e/o del Segretario generale e/o da personale comunale in possesso di specifiche competenze necessarie per la valutazione dei requisiti generali e specifici richiesti per la nomina, tutti tenuti all'obbligo di riservatezza fino alla conclusione del procedimento.

Il Sindaco, a suo insindacabile giudizio, esclude le candidature di soggetti, pur in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, qualora ritenga che dalla nomina degli stessi possa derivare un pregiudizio all'immagine del Comune, **anche tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:**

- a. l'aver riportato condanne penali definitive o non definitive, comprese le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) e i decreti penali conseguenti a conversione di pena detentiva;
- b. l'aver riportato condanne per responsabilità contabile definitive o non definitive;
- c. l'aver in corso a proprio carico uno o più procedimenti penali o per responsabilità contabile;
- d. l'essere o l'essere stato assoggettato a misure di prevenzione;
- e. l'aver in corso a proprio carico procedimenti per la dichiarazione di fallimento o altre procedure concorsuali;
- f. l'essere stato amministratore di Società dichiarata fallita;
- g. l'aver lite pendente col Comune/con l'Ente per il quale viene presentata la candidatura;
- h. l'iscrizione ad Associazioni con vincolo di segretezza di cui all'art. 18 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 71 del Dpr. 445/2000 il Responsabile del Procedimento effettua idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. In ogni caso è acquisito il casellario giudiziario.

Art. 8) DECRETO DI NOMINA

Le nomine avvengono con decreto motivato in relazione al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, con riferimento alla natura dell'incarico da ricoprire e, fatto salvo quanto già stabilito dalla Legge in ordine ai rinnovi ed alla rappresentanza di genere, nel rispetto dei principi di rotazione, di pari opportunità tra i generi e tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali nella materia oggetto dei presenti indirizzi.

L'efficacia della nomina è subordinata all'accettazione dell'interessato.

I decreti di nomina sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

Art. 9) POTERE DI INDIRIZZO DEL COMUNE E OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE

Compatibilmente con le norme di Legge e statutarie e nel rispetto della natura dell'incarico/della carica, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di dettare indirizzi generali ai quali coloro che

sono nominati o designati a rappresentare il Comune presso altri Enti sono tenuti, nell'espletamento dell'attività, a conformarsi.

All'atto dell'accettazione della nomina il rappresentante assume nei confronti del Comune rappresentato tutti gli obblighi di informazione previsti in capo allo stesso dallo Statuto e dai Regolamenti comunali e l'obbligo di presentarsi per audizione, quando richiesto, alla Commissione consiliare competente.

L'interessato è tenuto **a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di cause ostative alla prosecuzione dell'Ufficio e, in ogni caso**, a produrre, annualmente, con la cadenza indicata dal Comune specifica autocertificazione relativa all'insussistenza di cause di impedimento al mantenimento dell'ufficio previste dalla Legge vigente tempo per tempo **e di situazioni di conflitto di interesse; tale dichiarazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;**

L'attività del rappresentante è improntata ai principi di buona amministrazione e di leale cooperazione con gli organi comunali.

Art. 10) DURATA IN CARICA

Di norma i rappresentanti del Comune durano in carica fino al termine del mandato politico del Sindaco, salvo che non sia diversamente stabilito da Norme di Legge specifiche, dagli Statuti degli Enti di appartenenza, da contratti, convenzioni o patti tra i soggetti aventi titolo alla nomina.

Concluso il mandato politico del Sindaco o scaduto il termine per il rinnovo delle nomine, i rappresentanti operano in regime di *prorogatio* e, pertanto, devono astenersi dall'assumere decisioni diverse da quelle di ordinaria amministrazione o indefettibili e urgenti, facendo risultare i motivi dell'urgenza.

Art. 11) REVOCA DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE

Il Sindaco provvede con proprio atto motivato, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal contraddittorio, alla revoca della nomina o designazione nei seguenti casi:

- a. quando vengano meno i requisiti soggettivi o sopravvengano cause di impedimento al mantenimento dell'ufficio previste dall'art. 2 ovvero quando insorgano motivi di conflitto di interesse;
- b. quando la persona nominata o designata non si attenga, nell'espletamento della funzione di rappresentanza, agli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale;
- c. quando ci sia evidenza di gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, negligenza, assenze ingiustificate o pregiudizio arrecato agli interessi del Comune;
- d. per comportamenti del rappresentante che denotino il venir meno del rapporto di leale collaborazione.

Il provvedimento di revoca è efficace dal momento in cui viene notificato al rappresentante ed all'Ente presso il quale è stato nominato.

Art. 12) OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Le informazioni relative ai rappresentanti comunali presso enti pubblici e privati sono pubblicate nella Sezione amministrazione Trasparente del portale istituzionale, a norma dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. I **curricula dei rappresentanti che vi abbiano consentito all'atto della presentazione della candidatura sono pubblicati sul portale istituzionale per la durata della carica/dell'incarico.**